

**STATUTO ASSOCIAZIONE**  
**D.I.V.A. – DONNE ITALIANE VOLONTARIE ASSOCIATE**

Art. 1

**Costituzione, denominazione e sede**

1) **E' costituita con sede legale in Torino,**

l'Associazione di Volontariato denominata **D.I.V.A.– Donne Italiane Volontarie Associate.**

- 2) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 4) L'Associazione può aprire uffici operativi, sezioni locali dipendenti dalla sede legale, sedi autonome, sul territorio nazionale ed europeo.
- 5) L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti o Federazioni, nazionali, europee o internazionali qualora ne venga ravvisata l'utilità per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 2

**Scopi e finalità**

- 1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si prefigge come scopo di sensibilizzare, orientare, studiare, ricercare, promuovere e favorire percorsi che prevenano le condizioni di disagio delle donne e promuovere azioni di contrasto e supporto alle situazioni problematiche già manifeste.

L'Associazione intende porre speciale attenzione alle sfide ed alle problematiche che maggiormente coinvolgono le donne della società contemporanea, in particolare:

- **al carico familiare** della donna che oggi può trovarsi a vivere contemporaneamente il ruolo di “lavoratrice-madre-moglie-figlia-nonna”, alle donne sole “capo-famiglia”, che hanno la certezza dei doveri di tutti i diversi ruoli, per contro ancora un debole sostegno da parte della società che innesca meccanismi esasperati del vivere riflettendosi poi in una minor qualità di vita di tutta la società;
- **alla denatalità**, oggi l'Italia come percentuale di nascite è nel fanalino di coda di tutti i paesi d'Europa e del mondo intero. Sono dati che riflettono un impoverimento sociale generale e probabilmente una delle chiavi di lettura di grande rilevanza è che la società italiana contemporanea non ha ancora attivato quelle misure di sostegno necessarie per permettere alla donna – quasi sempre anche lavoratrice – e alla famiglia in generale di poter accogliere con fiducia e serenità uno o più figli;
- **alla malattie** come l'HIV, l'alcolismo, la depressione, i disturbi alimentari, malattie dalle donne a volte subite e a volte provocate da meccanismi di disagio prima silenzioso ma che poi esplodono in modo conclamato nella società; **aiuto e supporto ai i cittadini presso le strutture ospedaliere e di ricovero.**

- **al lavoro** che nel secolo scorso è stato sicuramente uno degli “strumenti” che hanno consentito una maggior indipendenza e dato un nuovo ruolo sociale della donna. Oggi le trasformazioni in atto penalizzano le fasce più deboli della società nella ricerca o nel reinserimento nel mondo del lavoro, per prime le donne e maggiormente le fasce a bassa scolarizzazione e/o qualificazione, le >45, le immigrate;
- **alla violenza** quella più subdola, meno evidente all'esterno, come quella psicologica e/o fisica vissuta in famiglia, al mobbing sul posto del lavoro, che se non arginate in tempo possono essere devastanti;
- **al fenomeno dell'immigrazione** in atto nel nostro Paese dove le bambine, le donne adulte e le donne anziane, che sono la fascia più debole del fenomeno dell'immigrazione, rischiano di avere le maggiori difficoltà ad integrarsi nella società in cui vivono, molte volte si trovano addirittura ad essere emarginate oltre che dalla società all'interno della propria famiglia e/o subire condizioni di violenza e sfruttamento;
- **al ruolo nella costruzione e nel potenziamento dell'identità della cittadinanza europea** nella consapevolezza che la donna può, come la storia insegna, essere cemento indispensabile di unione e base di un rinnovato concetto di cittadinanza.
- **all'incontro intergenerazionale**, perché la vivacità innovativa tipica della gioventù e l'esperienza della maturità delle donne si incontrino, possano essere l'un per l'altra risorsa e insieme diventare forza propositiva per la società.

Per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone di:

- creare collegamenti e collaborazioni organiche con Associazioni, Enti Pubblici e Privati, Scuole, Università, Enti Religiosi, Imprese, locali-nazionali-europee-internazionali, per promuovere ed attivare reti di solidarietà finalizzate a ricercare strade per prevenire o curare le situazioni problematiche delle donne e vincere le sfide dell'epoca contemporanea;
- sensibilizzare le persone, i giovani in particolare, sulle situazioni di disagio delle donne e orientarli sulle opportunità di prevenzione e contrasto;
- promuovere, attraverso la progettazione ed organizzazione, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, iniziative idonee al sostegno delle donne: percorsi didattici-formativi, incontri, convegni, mostre, concorsi, eventi, ecc...
- sviluppare progetti innovativi finalizzati ad assicurare una maggior tutela ed integrazione sociale delle donne;
- studiare, ricercare soluzioni idonee per facilitare le donne, in modo particolare a quelle appartenenti alle fasce sociali più deboli, ad inserirsi o a reinserirsi nel mondo del lavoro;
- promuovere e sostenere la nascita di nuove iniziative di assistenza a supporto delle donne in difficoltà;
- sperimentare innovativi percorsi di promozione e potenziamento del ruolo della donna nella costruzione della cittadinanza europea;
- svolgere attività editoriale inerente lo scopo sociale.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### Art. 3

#### **Risorse economiche**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi privati;
- d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati; esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

### Art.4

#### **Associati**

1) Il numero degli associati è illimitato. Sono associati i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

## Art. 5

### **Criteri di ammissione ed esclusione degli associati**

- 1) L'ammissione di associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi ammessi nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea .
- 3) Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea .
- 4) La qualità di associato si perde:
  - a. per recesso;
  - b. per mancato versamento della quota associativa annuale;
  - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.  
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 5) Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione .
- 6) L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

## Art. 6

### **Doveri e diritti degli associati**

- 1) Gli associati sono obbligati:
  - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c. a versare la quota associativa annuale.
- 2) Gli associati hanno diritto:
  - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. ad accedere alle cariche associative.

## Art. 7

### **Organi dell'Associazione**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea degli associati;
  - b. il Consiglio Direttivo.
  - c. il Presidente

## Art. 8

### **L'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.  
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
  - b. *elegge* i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - e. delibera la esclusione degli associati dell'Associazione;
  - f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo , *il Vicepresidente* e in *assenza di entrambi* da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.  
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, affisso nella bacheca della Associazione almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Nella convocazione deve essere indicato il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e gli argomenti stabiliti all'ordine del giorno.  
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le Assemblee a cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 8) I verbali di ogni Assemblea, ordinaria o straordinaria, vengono redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 9

#### Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque *eletti* dall'Assemblea degli associati.  
Il Primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.  
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi, **salvo il caso in cui nessun associato sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche; in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti.** Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero mandato. Qualora si verificasse la situazione di parità fra due o più associati nella posizione di "primo tra i non eletti" entrerà in carica il più anziano di età. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo *elegge* al suo interno un Presidente, *un* Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.
- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
  - a. curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
  - b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
  - c. *elegge* il Presidente, *il* Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  - d. deliberare sulle domande di nuove adesioni degli associati;
  - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente .
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente in carica, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante affissione nella bacheca dell'Associazione almeno tre giorni prima della riunione che deve contenere le indicazioni del luogo, data e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati gli atti.

#### Art. 10

##### **Il Presidente**

- 1) Il Presidente, *eletto* dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### Art. 11

##### **Il Comitato d'Onore**

- 1) E' formato da persone singole o rappresentanti di Enti o Organizzazioni di particolare rilevanza che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, hanno dimostrato il loro prezioso e benefico interesse.
- 2) I componenti del Comitato d'Onore sono nominati dal Consiglio Direttivo, non si impegnano operativamente a contribuire alla realizzazione degli scopi della Associazione, possono partecipare a livello consultivo alle Assemblee dell'Associazione. *I componenti del Comitato d'onore non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto in assemblea e di accesso alle cariche associative.*

Art. 12

**Gratuità delle cariche associative**

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.

Art. 13

**Norma finale**

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 14

**Rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed alle norme vigenti in materia.